

196.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7319	(Articoli del relativo decreto-legge)	7233
		(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	7247
Procedimento penale nei confronti di un ex deputato ai fini di deliberazioni in mate- ria di insindacabilità: (Annunzio della pendenza)	7317	Documenti ministeriali (Trasmissioni) .	7317, 7318
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub- blici essenziali: (Trasmissione di un do- cumento)	7317	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	7219
Consiglio nazionale dell'economia e del la- voro: (Trasmissione di un documento)	7317	Missioni vaevoli nella seduta del 20 maggio 1997	7315
Corte dei conti: (Trasmissione di un docu- mento)	7317	Nomina ministeriale (Comunicazione)	7318
Disegno di legge: (Assegnazione a Commis- sione in sede referente)	7316	Proposte di legge:	
		(Assegnazione a Commissioni in sede re- ferente)	7315
Disegno di legge di conversione S. 2280 (Approvato dal Senato) n. 3677:		(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	7316
(Articolo unico)	7229	Richieste ministeriali di parere parlamenta- re	7318
(Modificazioni apportate in sede di con- versione)	7229	Risposte scritte ad interrogazioni (Annun- zio)	7319

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza e interrogazioni:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Bologna avrebbe predisposto un piano per tagliare ben centootto treni locali a partire dal 1997, secondo notizie diffuse dai sindacati, motivando questi tagli con le riduzioni dei finanziamenti previsti dal disegno di legge finanziaria per il 1997;

in realtà, l'articolo 28 del provvedimento collegato alla finanziaria, come approvato dalla Camera dei deputati, ha modificato profondamente il testo presentato dal Governo, indicando con chiarezza che le riduzioni di trecentoventuno miliardi di lire, relative al contratto di servizio, « sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato relativi ai servizi esercitati sulle linee a maggiore carico di traffico ». Ciò significa che lo Stato ridurrà il contributo relativo alle linee che sono abbondantemente in attivo per le Ferrovie dello Stato, evitando tagli a treni locali e rami secchi;

contemporaneamente, occorre però rilanciare il trasporto locale come sistema integrato tra i diversi vettori e tra le gestioni, eliminando gli sprechi, razionalizzando il servizio, utilizzando innovazioni tecnologiche e gestionali;

inoltre, il necessario aumento del trasporto delle merci su ferrovia, oltre a rappresentare un obiettivo di sostenibilità

ecologica, rappresenta una opportunità economica rilevante per il bilancio delle Ferrovie dello Stato —:

come intenda ricondurre le Ferrovie dello Stato al rispetto degli obiettivi previsti dal Parlamento nella legge finanziaria per il 1997, evitando misure contrastanti con questi obiettivi, come il piano predisposto dalla direzione compartimentale di Bologna;

come intenda rivedere il contratto di servizio sulla base degli orientamenti del Parlamento e rilanciare un servizio di qualità per i cittadini, a partire dai pendolari.

(2-00311)

« Galletti ».

(27 novembre 1996)

TURRONI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che le ferrovie dello Stato, con la motivazione dei tagli introdotti dal disegno di legge finanziaria per il 1997, hanno redatto un progetto di riduzione dei treni per il 1997 nel quale si prevede la soppressione, nella sola Emilia-Romagna, di centootto convogli destinati principalmente al traffico locale e pendolare;

la direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato colpisce i cosiddetti « rami secchi », treni con pochi passeggeri, ed anche numerosi convogli frequentatissimi dai pendolari;

tali tagli mettono in seria discussione la qualità del servizio su alcune tratte, in particolare nelle tratte Bologna-Padova e Bologna-Ravenna;

tali tagli contravvengono altresì alle deliberazioni del Parlamento italiano che, a proposito del parere sugli stanziamenti per l'alta velocità, ha sempre affermato la necessità di mantenere l'intera rete ferroviaria, comprese le tratte definite secondarie;

quanto sopra descritto è in palese contrasto con gli accordi sottoscritti tra la regione Emilia-Romagna e le Ferrovie dello Stato per il potenziamento del sistema ferroviario regionale;

l'azione in atto mostra la volontà di proseguire con la logica del passato, tutta centrata sull'alta velocità e le linee a maggior redditività —:

se sia a conoscenza delle decisioni assunte dalle Ferrovie dello Stato, se ne sia stato informato dalle stesse Ferrovie dello Stato e quali siano le sue valutazioni al riguardo;

se la predetta iniziativa assunta dalle Ferrovie dello Stato riguardi le sole regioni Emilia-Romagna e Veneto o interessi anche altre regioni d'Italia;

quali iniziative intenda assumere al fine di contrastare questa inaccettabile decisione delle Ferrovie dello Stato, che penalizzerebbe pesantemente i pendolari e abbasserebbe ulteriormente la qualità del trasporto ferroviario che, per essere efficace, richiede una rete estesa, ramificata, ben organizzata e ben gestita. (3-00504)

(28 novembre 1996)

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il piano dei servizi regionali e locali predisposto dalle Ferrovie dello Stato spa, prendendo a pretesto anche l'importante direttiva emanata dal Governo sul riassetto delle ferrovie, porterà, entro poche

settimane, alla cancellazione dell'otto per cento dei treni rispetto a quelli circolanti nel 1996;

verrà così intaccata pesantemente l'offerta regionale, con la riduzione di circa un migliaio di corse non soltanto su linee locali, ma addirittura su linee interregionali, procurando pesanti disagi permanenti a migliaia di cittadini pendolari per motivi di lavoro;

a fronte di sedicimila chilometri di rete ferroviaria italiana, ne corrispondono trentaduecento in Francia e quarantunomilaquattrocento in Germania, proseguendo così in Italia il gravissimo sbilanciamento del trasporto passeggeri e merci verso il sistema su gomma;

tale fatto condurrà ad un immediato aumento della circolazione sulle strade che, specialmente nelle regioni del centro-nord Italia, sono già in condizioni di grave intasamento per l'intensissimo traffico automobilistico —:

se non ritenga di intervenire al più presto per impedire un grave arretramento della funzione sociale delle ferrovie statali, provvedendo a far rivedere il piano di soppressione dei convogli ed a riorganizzare il servizio in funzione di un sistema di rapido, frequente e funzionale sistema di metropolitana di superficie che, in numerose tratte, sarebbe di grandissimo vantaggio per i viaggiatori e di sicura riduzione del traffico sulle strade.

(3-00694)

(5 febbraio 1997)

B) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la direttiva comunitaria 77/143 del 29 dicembre 1976 e le successive modificazioni hanno affrontato il tema delle revisioni periodiche degli autoveicoli stabilendo, tra l'altro, che dal giugno 1998 in tutti i Paesi membri dell'Unione europea

le revisioni avvengano ogni quattro anni e successivamente ogni due; nel 1997 saranno revisionate per la prima volta le auto immatricolate nel 1986 e nel 1987 e per la seconda volta quelle degli anni precedenti, per un totale di 4.709.428 vetture; le revisioni si svolgono sia presso i centri provinciali della motorizzazione civile, sia presso le officine private autorizzate dal Ministero dei trasporti e della navigazione —:

quali reali possibilità abbia il nostro Paese di rispettare la scadenza stabilita dall'Unione europea e se non si debba purtroppo sollecitare a Bruxelles uno slittamento dei tempi, con grave danno di immagine in un momento in cui si sta chiedendo al paese un pesante sforzo per entrare in Europa;

per quale motivo la motorizzazione civile, nonostante la revisione secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea fosse già prevista dal codice della strada del 1993, non sia stata in grado di attrezzarsi in tutti questi anni per far fronte ai propri compiti e sia stata costretta a delegarli a privati;

quali garanzie intenda assicurare agli automobilisti nelle operazioni di revisione effettuate da officine private autorizzate;

quali risposte intenda fornire alle affermazioni dell'osservatorio Autopromotec, ampiamente riprese dalla stampa nazionale e locale, secondo le quali « sono del tutto evidenti i pericoli che tale situazione comporta, in quanto si viene a creare una pericolosa commistione, se non un vero e proprio conflitto di interessi, per l'officina che, da un lato, deve rilasciare il certificato di idoneità alla circolazione e dall'altro può eseguire a pagamento gli interventi di autoriparazione necessari per ottenerlo », e considerato che in molti altri Paesi europei questa commistione viene esplicitamente vietata.

(2-00412) « Teresio Delfino, Sanza, Marinacci ».

(24 febbraio 1997)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

il consiglio provinciale di Catania ha approvato un apposito ordine del giorno in merito alla paventata soppressione dei traghetti delle ferrovie dello Stato da Messina a Villa San Giovanni e viceversa (deliberazione n. 17 del 19 febbraio 1997);

la soppressione del vitale mezzo di collegamento tra la maggiore isola del Mediterraneo, con una popolazione di quasi sei milioni di abitanti, ed il territorio della penisola, specie se ricollegata alla annosa vicenda della mancata realizzazione del ponte sullo stretto, aggiunge danno a danno, beffa a beffa;

in atto, i tempi di percorrenza in treno o in auto da Catania a Villa San Giovanni (cento chilometri appena in linea d'aria) sono di cinque ore —:

se il Ministro dei trasporti e della navigazione sia a conoscenza dei fatti su esposti;

se il Governo non ritenga doveroso attivarsi affinché l'inizio del terzo millennio veda finalmente la Sicilia non più come isola da dimenticare, bensì come isola di sogno per italiani e stranieri, che vi accedano in tempi da civiltà delle comunicazioni e non con attese snervanti, alle quali sono rassegnati con l'indispensabile strumento ottocentesco delle navi-traghetto.

(2-00447)

« Garra ».

(12 marzo 1997)

D) Interrogazione:

MARINO e CARUSO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

in relazione alle nuove norme recentemente entrate in vigore in materia di revisioni periodiche dei mezzi di tra-

sporto, un numero considerevole di autovetture e camion dovranno essere sottoposti a verifica e controllo per l'accertamento della loro efficienza ed idoneità alla circolazione;

mentre tale adempimento non costituisce alcuna particolare onerosità per i residenti in Sicilia, che possono facilmente accedere agli uffici ed alle strutture competenti, esso comporta invece rilevanti e costosi oneri per i residenti nelle isole minori, non essendo consentito ai predetti effettuare tale verifica *in loco*;

il trasferimento di mezzi da sottoporre a revisione comporta, oltre ad una spesa media unitaria di cinquecentomila lire, la perdita di due giornate lavorative, senza trascurare il rischio, in relazione alle condizioni del mare, di ulteriori perdite di tempo;

sull'argomento, il sindaco di Lampedusa ha eccepito, molto opportunamente, l'ingiustificata ed assurda situazione, fortemente penalizzante per gli isolani;

il problema potrebbe trovare facile soluzione se da parte della direzione della motorizzazione civile venisse disposto l'invio di un paio di funzionari dotati di apposite competenze per espletare nelle isole le previste revisioni con scadenza semestrale, con il supporto logistico delle amministrazioni comunali —:

se e quali iniziative intenda assumere, con immediatezza, per rendere più accessibili e meno onerose le operazioni di revisione periodica degli autoveicoli, i cui possessori risiedono nelle isole minori della Sicilia. (3-00776)

(25 febbraio 1997)

E) Interrogazione:

GRAMAZIO, CONTI, CARLESÌ, CARUSO, PAGLIUZZI, ALBONI, ANEDDA, ANGELONI, NUCCIO CARRARA, CARDIELLO, FINO e PORCU. — Ai Ministri

delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il Presidente della Camera dei deputati, on. Luciano Violante, terza autorità dello Stato, nella seduta del 18 dicembre 1996, con un intervento pubblicato sul resoconto stenografico della seduta, a pagina 91, con il titolo: « Sull'uso di telefoni cellulari in aula », ha testualmente dichiarato: « per quanto riguarda l'uso dei telefoni portatili, come lei sa, vi sono dei problemi. Il primo è di carattere sanitario, in quanto l'uso intensivo dei telefoni cellulari fa male e, in un ambiente chiuso, il moltiplicarsi delle onde elettromagnetiche da essi provenienti determina danni alla salute » —:

se non ritengano, proprio a seguito delle gravi dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Violante, di sospendere immediatamente, per motivi di salute, tutte le concessioni rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni alle aziende che gestiscono la rete di telefonia mobile in Italia e prevenire anche qualsiasi acquisto, da parte di capitali esteri, di reti di telefonia già operanti, le quali aumenterebbero il potenziamento di reti di telefoni cellulari « che determinano danni alla salute », come pubblicamente affermato dal Presidente della Camera dei deputati, onorevole Violante, il quale ha come compito la garanzia delle funzioni dei parlamentari ed anche della loro salute.

(3-00584)

(20 dicembre 1996)

F) Interrogazione:

ALOI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

se siano a conoscenza della circostanza che la Telecom, attraverso le varie e quasi annuali riorganizzazioni, attua processi di accentramento, trasferendo lavoro e lavoratori dalla città di Reggio Calabria verso altre città e regioni;

se siano altresì a conoscenza dell'avvenuta riduzione del personale in servizio a Reggio Calabria di ben centocinquanta unità in quattro anni e dell'ulteriore riduzione prevista nelle prossime settimane, in concomitanza con l'implementazione delle nuove strutture;

se, alla luce di tutto ciò, non reputino intollerabile la situazione venutasi a creare alla Telecom di Reggio Calabria, attesa la gravissima situazione occupazionale generale della città ed in particolare in relazione agli insostenibili disagi che i predetti continui processi di mobilità arrecano alle famiglie dei dipendenti, unitamente alla spoliatura subita dal territorio in termini di energie professionali e risorse umane;

se e quali urgenti misure intendano assumere al fine di risparmiare alla città di Reggio Calabria questo ennesimo, ingiusto, sacrificio, che offende la dignità dei lavoratori e mortifica un territorio già afflitto da pesanti problemi. (3-00728)

(12 febbraio 1997)

G) Interrogazione:

SCANTAMBURLO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

centocinquantamila profughi ruandesi *hutu* riempiono il campo profughi zairese di Tingi Tingi, che raccoglie il maggior numero di persone da cinque mesi in fuga nella provincia orientale zairese del Kivu, dopo il controesodo di Goma del novembre 1996. Gli stessi, già minacciati dalla fame e dalle malattie, ed in merito ai quali i dati dell'Unicef documentano il decesso quotidiano di molte decine di persone, fra cui bambini, sono ora in accresciuto, grave rischio di sterminio bellico;

appare motivato l'allarme internazionale di un possibile, imminente massacro di innocenti, poiché la stampa informa che con un ponte aereo sono state fatte arrivare, da Kinshasa e Kisangani al

campo di Tingi Tingi, tonnellate di armi e di munizioni per rispondere all'attacco minacciato dai ribelli *tutsi* zairesi;

il Governo zairese sembra essere direttamente impegnato in tale azione, sostenuto da una armata di mercenari europei, tra cui anche diversi italiani;

in questi giorni il segretario generale dell'Onu, Kofi Annon, ha chiesto ai Governi dei Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza, di inviare un chiaro avvertimento ai governi di Zaire, Ruanda e Uganda, affinché non trasformino il campo di Tingi Tingi in un campo di battaglia -:

quali azioni concrete e immediate il Governo intenda intraprendere, sia in sede europea che presso l'Onu, affinché vengano salvate quelle vite e venga altresì evitato di coprire, con un colpevole silenzio, il cammino disperato e tragico di centinaia di migliaia di fuggiaschi, così come è avvenuto pochi mesi fa, da parte degli Stati europei. (3-00756)

(18 febbraio 1997)

H) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

il ministero della giustizia del Sudafrica ha deciso di assumere soltanto donne e uomini di colore;

su ricorso di persone escluse, la corte di assise di Pretoria ha pronunciato, in data 4 marzo 1997, una ponderosa sentenza di ben duecentoquattordici pagine che definisce « discriminatoria », nei confronti dei "bianchi", l'iniziativa del ministero della giustizia;

il giudice Swart, estensore della citata sentenza, ha ordinato di assumere il personale « senza tener conto della razza o del sesso »;

la discriminazione razziale non riguarda e non colpisce soltanto i "bianchi",

ma anche i "negri" non appartenenti alla etnia Xosa, la tribù della quale fanno parte, oltre al presidente Nelson Mandela, il vice presidente Thabo Mbeki e la stragrande maggioranza delle alte cariche dello Stato;

appare paradossale che proprio Nelson Mandela, per trent'anni simbolo della lotta contro l'*apartheid*, voglia resuscitare il fantasma del razzismo —:

se risulti un progressivo scivolamento del Governo sudafricano verso posizioni discriminatorie a sfondo razzista;

se risulti che vittime della discriminazione siano tutti i cittadini sudafricani non appartenenti alla tribù del presidente Mandela;

se non ritenga necessario intervenire, con le opportune cautele, per far comprendere che l'Italia non è disposta ad accettare una articolazione dello Stato che non sia caratterizzata dal principio di assoluta eguaglianza;

se non ritenga necessario intervenire con urgenza per far comprendere al Governo sudafricano che l'*apartheid* è ancor più riprovevole se promana da decisioni assunte da Nelson Mandela.

(3-00859)

(11 marzo 1997)

I) Interrogazione:

SAVARESE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

come è noto, essendo ciò anche oggetto di una risoluzione in discussione

presso la Camera dei deputati, le condizioni delle trattative tra il Regno del Marocco ed il fronte Polisario rendono abbastanza difficile la situazione delle popolazioni del Saharawi;

per altro non è con iniziative estemporanee, sia pure paludate da scopi assistenziali o di volontariato, messe in atto da enti locali a vario livello, che si può risolvere un problema sul quale è lecito domandare l'attenzione del Ministro interrogato;

il presidente della provincia di Roma, Giorgio Fregosi, proprio nell'ambito di una di tali iniziative estemporanee, avrebbe dichiarato che il Re Hassan del Marocco sarebbe un tiranno ed un dittatore, organizzando inoltre una missione "nutrita" in Marocco, a spese dell'amministrazione provinciale, non si sa bene a che titolo e a che scopo, e nonostante la ferma opposizione manifestata in consiglio dal rappresentante del gruppo di Forza Italia, Roberto Taddei —:

se rientrano nelle competenze di un ente locale affermazioni di dubbio gusto e legittimità come quelle espresse dal presidente Fregosi che, incurante della esistenza di un Ministro degli affari esteri, attua, a spese dell'erario pubblico, la propria politica estera, nonchè quali siano le valutazioni del Ministro interrogato su queste ingerenze della provincia di Roma nella politica estera del Governo.

(3-00877)

(11 marzo 1997)

***DISEGNO DI LEGGE: S. 2280. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE
(APPROVATO DAL SENATO) (3677)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « 465 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 515 miliardi » e le parole: « 1.465 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 1.515 miliardi »;

al comma 3 sono premesse le seguenti parole: « Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ».

All'articolo 2, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato ».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: « L'erogazione del contributo » *fino a:* « per l'anno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « nel limite complessivo di lire 40 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonchè i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi »;

al comma 4, capoverso 21, le parole: « sessanta » e « venti » *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* « quaranta » e « quaranta »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità »;

al comma 7, ultimo periodo, le parole: « dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 »;

al comma 8, dopo le parole: « Ministero per i beni culturali e ambientali » sono inserite le seguenti: « nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « con priorità per » sono sostituite dalle seguenti: « destinando non meno dei due terzi del totale a »;

al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. - (Procedure relative agli ammortizzatori sociali) - 1. Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le

istanze di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991 ».

All'articolo 6, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « interventi di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto »; al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera l), dopo le parole: « e capitoli » è inserita la seguente: « 1109, »; dopo le parole: « l'evasione fiscale, » sono inserite le seguenti: « ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997.

1-ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1997 ».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: « montane » sono inserite le seguenti: « ,dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione »;

al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: « ricorso » è inserita la seguente: « anche ».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate ».

All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

“8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori” ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri). — 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994 ».

All'articolo 13:

al comma 2, è soppresso il secondo periodo;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari

di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1 ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole da: « edilizia agevolata » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità »;

al comma 5, le parole: « quindici per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dieci per cento ».

L'articolo 16 è soppresso.

All'articolo 17, al comma 1, le parole: « all'attività di gestione aeroportuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale ».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: « aventi ad oggetto » *sono inserite le seguenti:* « provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e »;

al comma 2, le parole: « , quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso » *sono soppresse;*

al comma 3, è premessa la parola: « Tutti ».

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — (Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali). — 1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

« ART. 20-bis. — (Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici). — 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

ART. 20-ter. — (*Disposizioni in materia di indennità di mobilità*). — 1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.

2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale).

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì

versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 465 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.465 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere auto-

rizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ARTICOLO 2.

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello).

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite mas-

simo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data

di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale).

1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4,

comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. L'erogazione del contributo, da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno entro il mese di aprile 1997, è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali al medesimo Ministero di una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nel limite complessivo di lire 40 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

« 21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del sessanta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del venti per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori. ».

5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera *h*), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. Gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera *a*), dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a carico dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno 1997.

8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilità è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata.

9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, con priorità per quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al

familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalle norme di attuazione del citato decreto-legge n. 26 del 1995.

ARTICOLO 4.

(Intervento su immobili adibiti a teatri).

1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

ARTICOLO 5.

(Interventi nel settore del trasporto aereo).

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqua-

lificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ARTICOLO 6.

(Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue).

1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23

giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.

3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avve-

nuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tale fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.

6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e

documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.

7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 7.

(Manutenimento in bilancio di fondi).

1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:

a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori

pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici;

b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e agevolazioni alle attività di ricerca;

d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale;

e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonché la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di Venezia;

g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli

interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché degli interventi in favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorché riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996;

h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri;

i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari;

l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attività dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, nonché l'attività produttiva della predetta amministrazione autonoma.

ARTICOLO 8.

(Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti).

1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

a) « 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con par-

ticolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale. »;

b) « 56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso a società partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione è concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera. »;

c) « 57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, è

rimborsata, secondo le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.»;

d) «58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ARTICOLO 9.

(Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici).

1. L'inserimento dei lavori nel programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, determina, ove possibile, per le amministrazioni aggiudi-

catrici l'immediato avvio delle attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva.

2. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

ARTICOLO 10.

(Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS).

1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, è effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

ARTICOLO 11.

(Centri storici).

1. Al comma 7, lettera e), dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modificano la destinazione d'uso; ».

2. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: « non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, ».

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri).

1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, i termini previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.

ARTICOLO 13.

(Commissari straordinari e interventi sostitutivi).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla

data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono altresì nominare commissari straordinari per le opere di loro competenza.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive mo-

dificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 14.

(Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive).

1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli

Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i programmi originari.

2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata per la locazione, fino ad un massimo del venticinque per cento delle disponibilità.

3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'arti-

colo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare sino al quindici per cento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.

ARTICOLO 15.

(Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità necessarie per:

a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).

2-ter. Previa informativa alla amministrazione precedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi. ».

2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministra-

zioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva. ».

ARTICOLO 16.

(Snellimento delle procedure di controllo).

1. Per le opere individuate ai sensi dell'articolo 13, il controllo della Corte dei conti è esercitato in via successiva ed è finalizzato esclusivamente alla verifica del perseguimento degli obiettivi per i quali le opere stesse sono state programmate, nonché della corrispondenza delle spese sostenute dall'amministrazione alla disponibilità delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

ARTICOLO 17.

(Anticipata occupazione del demanio aeroportuale).

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari all'attività di gestione aeroportuale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.

3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.

ARTICOLO 18.

(Rimborso delle spese di patrocinio legale).

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 19.

(Norme sul processo amministrativo).

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata, quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. I termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del

dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

ARTICOLO 20.

(Norme finali).

1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 21.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-
CRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di fino a: il Ministro del tesoro con le seguenti:

Per gli anni 1998-1999 il Ministro del Tesoro, allo scopo di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree del Nord, Centro e Sud del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea.

Conseguentemente:

al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: anni dal 1998 al 2013 con le seguenti: anni dal 1998 al 1999;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annui a decorrere dal 1999 fino al 2013 con le seguenti: per il 1999.

1. 24.

Roscia, Copercini, Giorgetti,
Formenti, Apolloni, Parolo,
Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di fino a: il Ministro del tesoro con le seguenti: Per gli anni 1998-1999 il Ministro del Tesoro, allo scopo di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 75/268,

in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea.

Conseguentemente:

al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: anni dal 1998 al 2013 con le seguenti: anni dal 1998 al 1999;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annui a decorrere dal 1999 fino al 2013 con le seguenti: per il 1999.

1. 25.

Roscia, Copercini, Giorgetti,
Formenti, Apolloni, Parolo,
Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di consentire con le seguenti: Per incentivare.

1. 46.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di consentire con le seguenti: Al fine di permettere.

1. 48.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Per.

1. 47.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Allo scopo di.

1. 45.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: iniziative dirette con le seguenti: iniziative volte.

1. 52.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sociale ed.

1. 23.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree depresse del territorio nazionale con le seguenti: aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 75/268.

1. 22.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree depresse con le seguenti: aree svantaggiate.

1. 29.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree depresse con le seguenti: aree a più basso reddito pro-capite.

1. 49.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del territorio nazionale con le seguenti: del Nord, del Centro e del Sud.

1. 28.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: sentite le commissioni parlamentari competenti.

1. 27.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea con le seguenti: coerentemente con i principi ed i criteri

d'intervento determinati dall'Unione europea.

1. 50.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti: viene autorizzato.

1. 51.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

L'individuazione di tali aree viene effettuata su proposta delle regioni interessate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale delle regioni e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

1. 8.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

L'individuazione di tali aree viene effettuata su proposta delle comunità montane interessate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale delle regioni e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

1. 9.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 62.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono versate all'entrata del bilancio con le seguenti: sono ascritte alle entrate del bilancio.

1. 61.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per essere riassegnate al con le seguenti: e successivamente assegnate al.

1. 54.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al Fondo di cui all'articolo con le seguenti: al Fondo menzionato dall'articolo.

1. 53.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al Fondo di cui all'articolo con le seguenti: al Fondo richiamato dall'articolo.

1. 60.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 1993, n. 96 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 16.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: e quindi ripartite con deliberazione del CIPE.

1. 56.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: . Le predette somme sono destinate al finanziamento delle opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari.

1. 21.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: . Le predette somme sono destinate al finanziamento delle opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate.

1. 19.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: . Le predette somme sono destinate al finanziamento delle opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni parlamentari

1. 20.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: . Le predette somme sono destinate al finanziamento delle opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con le amministrazioni interessate.

1. 6.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin. .

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: n. 96. La ripartizione delle predette somme avviene sulla base di apposita deliberazione CIPE.

1. 55.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: . Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, con riferimento ai benefici conce-

dibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande.

1. 7.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari, le relative modalità d'attuazione, con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

1. 4.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE con le seguenti: Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette somme tra i territori delle aree svantaggiate di cui alla direttiva CEE75/268, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

1. 5.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da ripartire con deliberazione del CIPE aggiungere le seguenti: che deve garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione delle domande.

1. 18.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il CIPE deve ripartire le somme derivanti dai mutui attribuendo agli obiettivi, di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, pari risorse.

1. 17.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Per le medesime finalità con le seguenti: Allo stesso scopo.

1. 58.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni con le seguenti: fatte salve le previsioni di specifiche disposizioni.

1. 57.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sono altresì versate allo stesso Fondo le somme con le seguenti: vengono imputate al medesimo Fondo le somme.

1. 59.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 515 miliardi con le seguenti: 465 miliardi e le parole: 1.515 miliardi con le seguenti: 1.465 miliardi.

1. 2.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 30.

Michielon, Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Restano salve le risorse previste dall'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. 44.

Lucchese, Cardinale.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo. Nella relazione sono indicati i dati di gestione di bilancio, la distribuzione territoriale delle somme erogate, il grado

di modalità e di utilizzo dei finanziamenti, nonché i settori economici interessati ed i risultati complessivi conseguiti.

1. 11.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo.

1. 10.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I finanziamenti previsti dalla presente legge vengono erogati a condizione di presentazione da parte dei soggetti attuatori di un piano di incremento dell'occupazione su base locale. A tale scopo, a ciascun soggetto imprenditoriale o consorzio sono consentite assunzioni a tempo determinato in ragione massima del 10 per cento del numero dei dipendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente.

1. 12.

Taradash, Possa, Saraca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Una quota di risorse di cui al comma 2 per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 va destinata alla copertura della realizzazione dei programmi regionali già presentati ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488. Tale fondo rotativo viene

ripartito dal CIPE unitamente alle risorse già assegnate con la delibera CIPE del 18 dicembre 1996 con un criterio perequativo che riequilibri quello del fabbisogno finanziario utilizzato per la ripartizione delle risorse della citata delibera.

1. 13.

Taradash, Possa, Saraca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari, le relative modalità di attuazione, con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

1. 14.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità di attuazione, con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

1. 15.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Per le finalità di cui al comma 1.

1. 33.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata con le seguenti: si autorizza.

1. 64.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Al relativo onere con le seguenti: Ai relativi oneri.

1. 63.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Cabina di regia nazionale controlla che i fondi strutturali destinati alle aree depresse siano distribuiti in modo tale da assicurare una eguale ripartizione delle risorse fra il Nord, il Centro ed il Sud del Paese.

1. 31.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di una equa ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra il Nord, il Centro e il Sud del Paese, l'Osservatorio delle politiche regionali, istituito con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 all'articolo 4, presenta una relazione preventiva al Parlamento sul riparto del CIPE.

1. 32.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 3.

***1. 38.**

Turroni, Scalia, Gardiol.

Sopprimere il comma 3.

***1. 42.**

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti, Armani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di accelerare gli interventi volti al razionale utilizzo e al risparmio delle risorse idriche concesse ad uso irriguo i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente possono essere autorizzati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.A. o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza Stato-Regioni accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura VIA se prevista, e che siano verificate le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica. Il Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, e d'intesa con le regioni interessate, le modalità, i termini, le condizioni e i criteri di priorità delle opere per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

1. 65.

Scalia, Turroni, Gardiol.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di accelerare *con le seguenti:* Per accelerare.

1. 70.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di rilevanza nazionale *con le seguenti:* riconosciute di elevato interesse sociale.

1. 71.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale *con le seguenti:* sia per la funzionalità delle opere medesime, sia per la difesa del suolo, con priorità per gli interventi da realizzare nelle zone montane ed in quelle

classificate come svantaggiate a titolo della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni.

1. 35.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: aree depresse del territorio nazionale con le seguenti: le zone classificate come svantaggiate a titolo della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni.

1. 34.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 con le seguenti: i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente.

1. 66.

Scalia, Turroni, Gardiol.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

1. 77.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole risorse agricole, alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni interessate.

1. 72.

Scalia, Turoni, Gardiol.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con il Meliorconsorzio spa o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

1. 36.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il volume complessivo massimo dei predetti mutui con le seguenti: L'importo massimo complessivo dei predetti mutui.

1. 76.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza Stato-Regioni accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura VIA se prevista, e che siano verificate le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.

1. 73.

Scalia, Turroni, Gardiol

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: stabilisce, con decreto con le seguenti: determina, con apposito decreto.

1. 67.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: decreto emanato di concerto con il

Ministro del tesoro *inserire le seguenti: e d'intesa con le regioni interessate.*

1. 74.

Scalia, Turrone.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: le modalità, i termini e le condizioni aggiungere le seguenti: e i criteri di priorità delle opere.

1. 75.

Scalia, Turrone, Gardiol.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: all'uopo utilizzando con le seguenti: utilizzando allo scopo.

1. 68.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: all'uopo utilizzando l'accantonamento con le seguenti: all'uopo attingendo all'accantonamento.

1. 69.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

ART. 2.

Al comma 6 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data della loro stipulazione.

2. 2.

Michielon, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Copercini, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 6 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione con le seguenti: entro sessanta giorni da quest'ultima data.

2. 1.

Michielon, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Copercini, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

2. 3.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Volontè, Panetta.

ART. 3.

Sopprimere i commi da 1 a 7.

3. 5.

Peretti, Galati, Fabris.

Sopprimere il comma 1.

***3. 6.**

Michielon, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Copercini, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 1.

***3. 7.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Volontè, Panetta.

Al comma 1, sostituire le parole: prosecuzione con la seguente: conclusione.

Conseguentemente, sostituire le parole: l'ulteriore con la seguente: la.

3. 39.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prosecuzione con la seguente: conclusione.

3. 38.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'ulteriore con la seguente: la.

3. 40.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: del comune e.

Conseguentemente, apportare una riduzione proporzionale della prevista autorizzazione di spesa.

3. 44.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e della provincia.

Conseguentemente, apportare una riduzione proporzionale della prevista autorizzazione di spesa.

3. 42.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo.

3. 43.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: intrapresi per l'anno 1997 con le seguenti: che saranno realizzati nell'anno 1997.

3. 41.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'interno trasmette con le seguenti: detti enti locali trasmettono, altresì.

3. 11.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: che esprimono parere vincolante sulla assoggettabilità al contributo dei suddetti interventi.

3. 12.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché una analitica relazione ministeriale comprendente la documentazione dell'utilizzo delle risorse e una valutazione sui risultati conseguiti dall'inizio di tali interventi.

3. 13.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Volontè, Panetta.

Sopprimere il comma 2.

***3. 14.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Volontè, Panetta.

Sopprimere il comma 2.

***3. 15.**

Michielon, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Copercini, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono essere prorogati per ulteriori sei mesi *con le seguenti:* sono prorogati per tre mesi.

Conseguentemente, apportare le adeguate riduzioni al relativo onere previsto.

3. 17.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono essere prorogati per ulteriori sei mesi *con le seguenti:* sono prorogati per non più di sei mesi.

3. 45.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: le necessarie ed urgenti.

3. 74.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi *con la seguente:* esclusi.

3. 75.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: i servizi alla persona e.

3. 46.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e il lavoro di cura.

3. 47.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per i comuni.

3. 48.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per le comunità montane.

3. 49.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per i consorzi costituiti da comunità montane.

3. 50.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per le associazioni di comunità montane.

3. 51.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per le istituzioni universitarie.

3. 52.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994,

capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per gli istituti di ogni ordine e grado.

3. 53.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per le associazioni di camere di commercio.

3. 54.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per gli enti pubblici non economici nazionali.

3. 55.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per gli enti pubblici non economici regionali.

3. 56.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994,

capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* , fatta eccezione per gli enti pubblici non economici locali.

3. 57.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* , fatta eccezione per le amministrazioni del servizio sanitario nazionale.

3. 58.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* , fatta eccezione per le aziende del servizio sanitario nazionale.

3. 59.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* , fatta eccezione per gli enti del servizio sanitario nazionale.

3. 60.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994,

capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* , fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato.

3. 61.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* , fatta eccezione per le regioni.

3. 62.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* , fatta eccezione per le province.

3. 63.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* , fatta eccezione per le camere di commercio.

3. 64.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, *aggiungere le seguenti* ,

fatta eccezione per gli istituti autonomi case popolari.

3. 65.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

3. 66.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

3. 67.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le istituzioni educative.

3. 68.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 19 luglio 1994, capoverso, n. 451, aggiungere le seguenti: ,

fatta eccezione per le scuole di ogni ordine e grado.

3. 69.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del periodo.

3. 20.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nella misura del quaranta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti.

3. 71.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e nella misura del quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

3. 70.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola:, comunque,

3. 72.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola:, comunque, con la seguente: anche.

3. 73.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4-bis sopprimere le parole da: e negli avviamenti fino alla fine del comma.

3. 23.

Michielon, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Copercini, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente è abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. 25.

Michielon, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Copercini, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 5.

3. 27.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 6.

3. 28.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 7.

3. 2.

Michielon, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Copercini, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sui risultati dell'attività di cui al presente comma.

3. 30.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Volontè, Panetta.

Sopprimere il comma 8.

3. 31.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

3. 32.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 9.

3. 34.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: sono estesi anche ai giovani agricoltori, fino alla fine del periodo, con le seguenti: sono estesi ai giovani imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi

del regolamento CEE 2328/91 con priorità per quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2081/93 e nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75. La Società per l'imprenditoria giovanile finanzia i programmi di intervento delle regioni coordinati con i programmi comunitari già cofinanziati, con priorità di finanziamento delle azioni relative ai piani di miglioramento che non rientrano nei parametri dell'articolo 5 del regolamento CEE 2328/91, nonché delle azioni relative alle spese di gestione, dovute ai costi aggiuntivi derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie innovative a basso impatto ambientale per un periodo non superiore ai cinque anni nella misura decrescente del 20 per cento annuo; tale aiuto è riferito alle spese reali di costruzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, i beneficiari di questa azione dovranno essere individuati dalle regioni in base ai progetti di ristrutturazione ambientale e riqualificazione delle produzioni.

3. 36.

Taradash, Possa, Saraca.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: desdtinando non meno di due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93.

3. 35.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 1, il complessivo importo di lire 650 miliardi è destinato alla prosecuzione degli interventi di competenza della Società per

l'imprenditorialità giovanile Spa, ivi comprese la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la concessione di garanzie in favore delle società beneficiarie degli interventi stessi, la concessione di agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di assistenza tecnica in favore di cooperative rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, di associazioni senza scopo di lucro e di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento di attività già avviate. Il riparto del predetto importo tra le diverse finalità è predisposto dalla medesima Società per l'imprenditorialità giovanile Spa, ed approvato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto. La Società per l'imprenditorialità giovanile Spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine, conservando la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale per un periodo minimo di due anni e massimo di cinque.

3. 37.

Taradash, Possa, Saraca.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: avente ad oggetto il con le seguenti: finalizzato al.

4. 1.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base di criteri predeter-

minati con le seguenti: mediante piano di ripartizione adottato.

4. 2.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 3.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, ai teatri indicati all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ad eccezione del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro dell'Opera di Roma.

4. 4.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, ai seguenti teatri: il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona.

4. 5.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro comunale di Firenze.

4. 6.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro comunale dell'Opera di Genova.

4. 7.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro alla Scala di Milano.

4. 8.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Petrarca di Arezzo.

4. 9.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanzia-

mento viene concesso, in particolare, al Teatro Signorelli di Cortona.

4. 10.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Stabile di Firenze.

4. 11.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro della Pergola di Firenze.

4. 12.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Le Laudi di Firenze.

4. 13.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Verdi di Firenze.

4. 14.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro del Giglio di Lucca.

4. 15.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Verdi di Milano.

4. 16.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Delle Arti di Gallarate.

4. 17.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Belluno.

4. 18.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento

viene concesso, in particolare, al Teatro Regio di Torino.

4. 19.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste.

4. 20.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro La Fenice di Venezia.

4. 21.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, all'Arena di Verona.

4. 22.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento

viene concesso, in particolare, all'Arena Sferisterio di Macerata.

4. 23.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Carlo Felice di Genova.

4. 24.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Lirico di Milano.

4. 25.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Alessandria.

4. 26.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento

viene concesso, in particolare, al Teatro Vittorio Alfieri di Asti.

4. 27.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Civico Teatro Toselli di Cuneo.

4. 28.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Faraggiana di Novara.

4. 29.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Alfieri di Torino.

4. 30.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Colosseo di Torino.

4. 31.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Manzoni di Pistoia.

4. 32.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro dei Rinnovati di Siena.

4. 33.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro del Popolo di Siena.

4. 34.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Nuovo di Torino.

4. 35.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento

viene concesso, in particolare, all'Auditorium di Bergamo.

4. 36.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Donizetti di Bergamo.

4. 37.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale Amilcare Ponchielli di Cremona.

4. 38.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Civico Fraschini di Pavia.

4. 39.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro I Filodrammatici di Milano.

4. 40.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Manzoni di Milano.

4. 41.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Nazionale di Milano.

4. 42.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Smeraldo di Milano.

4. 43.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Olimpico di Vicenza.

4. 44.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento

viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Bologna.

4. 45.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Sociale di Rovigo.

4. 46.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Treviso.

4. 47.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.

4. 48.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Nuovo di Verona.

4. 49.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Malibran di Venezia.

4. 50.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale degli Animosi di Massa Carrara.

4. 51.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Verdi di Pisa.

4. 52.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Regio di Parma.

4. 53.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, sostituire le parole: per le con le seguenti: relativo alle.

4. 54.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 55.

Roscia, Copercini, Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 25 miliardi con le seguenti: lire 40 miliardi.

4. 58.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 25 miliardi con le seguenti: lire 35 miliardi.

4. 59.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 25 miliardi con le seguenti: lire 30 miliardi.

4. 60.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto dell'Autorità di Governo con le seguenti: mediante piano di ripartizione predisposto dall'Autorità di Governo.

4. 56.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 57.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 1.

5. 23.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere la parola: ampliamento.

5. 24.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere la parola: ammodernamento.

5. 25.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole: con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania.

5. 3.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Albenga, Ancona, Bergamo, Bologna, Cuneo Levaldigi, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Marina di Campo, Milano Malpensa, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona.

5. 26.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Albenga, Ancona, Bergamo.

5. 27.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Bologna, Cuneo Levaldigi, Firenze.

5. 28.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Firenze, Forlì, Genova.

5. 29.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Parma, Perugia, Pisa.

5. 30.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Rimini, Torino, Treviso.

5. 31.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Trieste, Venezia, Verona.

5. 32.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Grosseto e Marina di Campo.

5. 33.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: Bari, Cagliari, e Catania con le seguenti: Milano Linate e Milano Malpensa.

5. 34.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: dal secondo semestre 1997 con le seguenti: dal secondo semestre 1998.

5. 35.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: dal secondo semestre 1997 con le seguenti: dall'anno 1998.

5. 36.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ovvero fino a: territorialmente competenti.

5. 4.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole: od altre operazioni finanziarie.

5. 37.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 45 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.

5. 5.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: a condizione che le società stesse siano in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. 6.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora le opere di cui al comma 1 non siano completate e rese pienamente funzionali entro il termine di tre anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto al definanziamento degli interventi o di lotti funzionali di essi. L'importo così recuperato è finalizzato esclusivamente alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie ad assicurare il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali degli aeroporti nazionali, privati e civili statali con qualifica di privato, con traffico commerciale internazionale, nazionale e aviazione generale.

5. 8.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio

stabilita dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, è prorogata per ulteriori trenta anni.

5. 9.

Alborghetti, Paolo Colombo, Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Frosio Roncalli, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin, Martinelli, Pagliarini, Terzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il tempo di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è fissato in tre anni dalla data di consegna dei lavori.

5. 7.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 2.

5. 38.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ovvero sino alla fine del periodo con le seguenti: previa approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti commissioni parlamentari di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma indica:

a) le risorse finanziarie necessarie;

b) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

c) i termini entro i quali le opere devono giungere alle fasi di inizio lavori, fine lavori e collaudo finale.

5. 10.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ovvero sino alla fine del periodo con le seguenti: previa approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti commissioni parlamentari, di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma indica:

a) le risorse finanziarie necessarie:

b) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

c) i termini entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

5. 11.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ovvero sino alla fine del periodo con le seguenti: previa approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti commissioni parlamentari, di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma comprende un piano economico-finanziario e un piano di investimenti.

5. 12.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: gestione aeroportuale aggiungere le seguenti: previa approvazione da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di un programma di interventi comprensivo di un piano economico-finanziario e di un piano di investimenti per ciascuna società interessata.

5. 13.

Taradash, Possa, Saraca.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La società di gestione, ovvero l'ente locale territorialmente competente, presenta semestralmente una relazione al Parlamento sullo stato degli interventi di cui al comma 1.

5. 15.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La società di gestione, ovvero l'ente locale territorialmente competente, presenta annualmente una relazione al Parlamento sullo stato degli interventi di cui al comma 1.

5. 16.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la realizzazione delle opere si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

5. 14.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: istituti di credito aggiungere le seguenti: scelti tra quelli che offrono il miglior tasso di interesse.

5. 17.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di adeguare i sistemi di navigazione aerea alle prescrizioni in materia di sicurezza e regolarità del traffico dettate dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) del 1992 e dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006. È autorizzata altresì la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

5. 18.

Taradash, Possa, Saraca.

Sopprimere il comma 3.

5. 39.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sopprimere le parole da: all'uopo sino a: della navigazione.

5. 51.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'uopo sino a: della navigazione con le

seguenti: all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro alla voce: Interventi per le aree depresse.

5. 20.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'uopo sino a: della navigazione con le seguenti: all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro alla voce: Interventi per i forestali in Calabria.

5. 21.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'uopo sino a: della navigazione con le seguenti: all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro alla voce: Rimborso all'Iri delle rate di ammortamento eliminate dalle leggi 405/90 e 415/91.

5. 22.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti*: al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. 40.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione

con le seguenti: al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. 41.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti*: al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. 42.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti*: al Ministero del commercio con l'estero.

5. 43.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti*: al Ministero della sanità.

5. 44.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti*: al Ministero dei beni culturali e ambientali.

5. 45.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti:* al Ministero dell'ambiente.

5. 46.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti:* al Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

5. 47.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti:* al Ministero di grazia e giustizia.

5. 48.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti:* al Ministero dell'interno.

5. 49.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti:* al Ministero dei lavori pubblici.

5. 50.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 11.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 1.

6. 12.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sostituire i commi 1, 2, 3 con i seguenti:

1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina il piano di riparto delle risorse, definendo le attribuzioni ad ogni regione con riferimento alla popolazione residente risultante dal censimento ISTAT 1991, alla popolazione equivalente definita nei piani

regionali di risanamento delle acque, e comunica ad ogni regione gli importi delle risorse attribuite. Le regioni, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione delle risorse attribuite dal Ministero dell'ambiente, individuano, sulla base dei fondi disponibili e delle priorità determinate dagli strumenti di pianificazione regionali, i progetti da finanziare, dandone comunicazione ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori presentano alla regione, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della regione sulla individuazione dei progetti da finanziare, le deliberazioni assunte in merito all'affidamento delle progettazioni, svolte o da svolgere, nonché, entro i successivi centocinquanta giorni, i progetti esecutivi approvati. Le regioni dovranno esaminare i progetti ed esprimere parere su di essi entro trenta giorni dalla data della loro presentazione da parte dei soggetti attuatori.

2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni si procede al recupero portandole direttamente in detrazione dalle attribuzioni definite con il piano di riparto; le regioni dovranno destinare queste risorse negli stessi termini di cui al comma 3. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.

3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di riparto di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite a ciascuna regione a seguito della adozione del piano di riparto, tenendo conto delle somme di cui al comma 2, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse di bilancio.

Le regioni, a loro volta, trasferiscono ai soggetti attuatori, entro i trenta giorni successivi al trasferimento da parte del Ministero dell'ambiente, una quota pari al venticinque per cento delle somme attribuite a ciascun intervento da realizzare, da destinare, prioritariamente e nella misura massima del 10 per cento degli importi complessivi lordi di ciascun progetto da finanziare, alla copertura dei fondi necessari per le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, per le spese relative ai rilievi di dettaglio, ai rilievi dei sottoservizi, ai sondaggi geognostici e geotecnici e quant'altro necessario per una rapida e corretta progettazione delle opere, e secondariamente alla copertura delle prime spese di avvio dei lavori ed dei primi stati di avanzamento degli stessi;

b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

6. 1.

Taradash, Possa, Saraca.

Al comma 1, dopo le parole: depurazione delle acque reflue aggiungere le seguenti: comprendente anche le opere fognarie e di depurazione attualmente in regime di sospensione dei lavori.

*6. 2.

Peretti, Galati, Fabris.

Al comma 1, dopo le parole: depurazione delle acque reflue aggiungere le

seguenti: comprendente anche le opere fognarie e di depurazione attualmente in regime di sospensione dei lavori.

***6. 3.**

Taradash, Possa, Saraca.

Al comma 1, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.

6. 13.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

6. 14.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro venti giorni.

6. 15.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro quindici giorni.

6. 16.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 2.

6. 17.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

6. 18.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga sino a: disposizioni normative.

6. 19.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: appositi.

6. 22.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche di nuova istituzione.

6. 21.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6. 20.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: mediante con le seguenti: attraverso il.

6. 23.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

6. 25.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: su proposta del Ministero dell'Ambiente.

6. 27.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.

6. 26.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 3.

6. 28.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: al fine di con la seguente: per.

6. 29.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

6. 30.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

6. 34.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

6. 35.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: trenta per cento.

6. 36.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: venti per cento.

6. 37.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: ventidue per cento.

6. 38.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

6. 33.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

6. 31.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

6. 32.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

6. 39.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: novanta per cento con le seguenti: novantacinque per cento.

6. 43.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

6. 40.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

6. 41.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

6. 42.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6. 44.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

6. 45.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

6. 46.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

6. 47.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 4.

6. 48.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

6. 49.

Roscia, Copercini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6. 50.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venti giorni.

6. 51.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

6. 56.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

6. 57.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

6. 53.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

6. 54.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

6. 55.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

6. 52.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 5.

6. 58.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: le regioni provvederanno all'affidamento delle progettazioni esecutive mediante trattativa privata preceduta da bando europeo, fissando termini inderogabili, congrui con le finalità del presente decreto.

6. 5.

Peretti, Galati, Fabris.

Sopprimere il comma 7.

6. 6.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti, Armani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: venti esperti con le seguenti: cinque esperti.

6. 59.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: venti esperti con le seguenti: dieci esperti.

6. 60.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: venti esperti con le seguenti: quindici esperti.

6. 61.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e comprendente due rappresentanti dell'imprenditoria pubblica e due di quella privata del settore idrico.

6. 8.

Peretti, Galati, Fabris.

Al comma 8, sostituire le parole: a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, con le seguenti: a lire 400 milioni per l'anno 1997 e a lire 800 milioni per l'anno 1998.

6. 10.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti, Armani.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tutti i fondi di cui al comma 1 devono essere impegnati tassativamente

entro il 30 giugno 1997; dopo tale data i fondi sono irrevocabilmente assegnati al Fondo ammortamento del debito pubblico.

7. 1.

Taradash, Possa, Saraca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"ART. 7-bis. 1. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a liquidare alle imprese esecutrici dei lavori appaltati da tutte le pubbliche amministrazioni i corrispettivi indicati negli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), emessi in conformità del regolamento di contabilità dei lavori pubblici, per i quali sia già iniziato a decorrere il termine per l'applicazione degli interessi legali per ritardata emissione del certificato di pagamento di cui agli articoli 33, 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

2. A tal fine è autorizzata la cessione, alla Cassa depositi e prestiti, del credito relativo alle somme di cui al comma 1, comprensive degli interessi legali e moratori allorchè dovuti dal debitore in base agli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

3. Decorsi 150 giorni dalla decorrenza degli interessi moratori, indicata negli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, con riferimento alle somme di cui al comma 1, relative a lavori pubblici affidati dagli enti locali, la Cassa depositi e prestiti, ha facoltà di rivalersi delle somme dovute sulle erogazioni dei mutui concessi agli stessi soggetti, anche autorizzati da leggi speciali, ovvero sui trasferimenti erariali dovuti alle amministrazioni stesse con modalità da definirsi con decreto interministeriale del Ministero del Tesoro e del Ministero degli Interni.

7. 01.

Peretti, Galati, Fabris.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 11.

Roscia, Copercini,
Giancarlo Giorgetti, For-
menti, Apolloni, Parolo, Piro-
vano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, delle società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano le regioni, gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

8. 4.

Taradash, Possa, Saraca.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione.

8. 1.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti,
Armani.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo,, sostituire le parole: lire 500 miliardi con le seguenti: lire 50 miliardi.

8. 12.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo,, sostituire le parole: lire 500 miliardi con le seguenti: lire 100 miliardi.

8. 13.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo,, sostituire le parole: lire 500 miliardi con le seguenti: lire 300 miliardi.

8. 14.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo,, sostituire le parole: lire 500 miliardi con le seguenti: lire 400 miliardi.

8. 15.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

8. 5.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministro del tesoro garantisce la distribuzione uniforme delle anticipazioni del fondo sul territorio nazionale.

8. 3.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo,, sostituire le parole: il sessanta per cento con le seguenti: il dieci per cento.

8. 16.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo,, sostituire le parole: il sessanta per cento con le seguenti: il quindici per cento.

8. 17.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo,, sostituire le parole: il sessanta per cento con le seguenti: il quaranta per cento.

8. 18.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo,, sostituire le parole: il sessanta per cento con le seguenti: il cinquanta per cento.

8. 19.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale *con le seguenti*: è riservato in favore di quelle regioni in cui i territori sono riconosciuti a titolo dell'obiettivo 2 di cui al regolamento Comunitario n. 208/93.

8. 20.

Roscia, Copercini.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: in favore delle aree depresse del territorio nazionale *con le seguenti*: in favore delle aree definite svantaggiate ai sensi della direttiva Cee 75/268 e successive modificazioni.

8. 21.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Tale limite del sessanta per cento decade qualora entro la data del 30 settembre di ogni anno la quota parte riservata in favore delle aree depresse del territorio nazionale non venga utilizzata nelle medesime aree.

8. 2.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1 *sopprimere la lettera c).*

8. 22.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole*: trascorsi cin-

que anni *con le seguenti*: trascorsi sei anni.

8. 23.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole*: ovvero quattro anni *con le seguenti*: ovvero cinque anni.

8. 24.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole*: maggiorata delle eventuali spese di valutazione.

8. 25.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole*: realizzazione dell'.

8. 26.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole*: o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

8. 27.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere la parola: pubblico.

8. 28.

Roscia, Copercini, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Apolloni, Parolo, Pirovano, Guido Dussin.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 18.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

9. 1.

Peretti, Galati Fabris.

Sopprimere il comma 1.

9. 19.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, dopo la parola: aggiudicatrici aggiungere le seguenti: statali, qualora sia accertata la disponibilità finanziaria per l'esecuzione delle opere.

9. 2.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, dopo la parola: aggiudicatrici aggiungere la seguente: statali.

9. 3.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire la parola: avviano con le seguenti: possono avviare.

9. 4.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro del Tesoro assicura la disponibilità finanziaria per l'esecuzione delle opere.

9. 6.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 1, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 non è richiesta la redazione dei progetti preliminari ai fini dell'approvazione del programma da parte delle amministrazioni aggiudicatrici".

9. 7.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 2.

9. 20.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al finanziamento con le seguenti: all'anticipazione.

9. 8.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni psrlamentari, fissa i criteri di assegnazione del fondo.

9. 12.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni psrlamentari, fissa i criteri di assegnazione del fondo.

9. 11.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dei lavori pubblici

con le seguenti: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici.

9. 10.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dei lavori pubblici con le seguenti: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici.

9. 8.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

9. 13.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i dicasteri interessati, sono definite le disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, relativamente ai contenuti dei bandi di gara ed ai requisiti di qualificazione dei partecipanti alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di

incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse. Fino alla emanazione del predetto decreto i requisiti di qualificazione dei partecipanti sono stabiliti dai predetti soggetti in proporzione ai corrispettivi degli incarichi. Gli incarichi di importo inferiore a 20.000 ECU sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 109 del 1994, di loro fiducia e comprovata esperienza.

9. 17.

Peretti, Galati, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le amministrazioni statali sono tenute a rimborsare al Ministero dei lavori pubblici l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

9. 15.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora le amministrazioni statali non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro del Tesoro e autorizzato a provvedere al rimborso al Ministro dei lavori pubblici, trattenendo le relative somme dai pertinenti capitoli delle amministrazioni inadempienti e apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 16.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici garantisce la distribuzione uniforme delle anticipazioni del fondo sul territorio nazionale.

9. 14.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

ART. 11.

Sopprimerlo

*** 11. 1.**

Turroni, Scalia.

Sopprimerlo.

***11. 2.**

De Cesaris, Galdelli.

Sopprimere il comma 1.

11. 3.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole da: e, limitatamente sino alla fine del comma con le seguenti: e, salvo che la regione non dispone diversamente per legge regionale, non modifichino la destinazione d'uso.

11. 4.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giancarlo Giorgetti,
Parolo, Apolloni, Pirovano,
Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive e siano comunque comprese in specifici piani urbanistici delle zone omogenee "A" che dettino disposizioni riferite ad ogni singolo immobile ovvero a categorie alle quali i singoli immobili sono attribuiti.

11. 12.

Turroni, Scalia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La lettera b), del comma 8, dell'articolo 4 di cui al comma 1, è sostituita dalla seguente:

b) gli interventi non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati e approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.

11. 9.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 10, dell'articolo 4 di cui al comma 1, dopo le parole: rilascio di concessione, sono inserite le seguenti: o autorizzazione.

11. 8.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 20, dell'articolo 4 di cui al comma, sono aggiunte alla fine le

seguenti parole: o a denuncia di inizio attività.

11. 7.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

8-ter. È abrogato l'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. 11.

Turroni, Scalia

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, dopo le parole "legge 18 maggio 1989, n. 183", sono aggiunte le parole "o della legge 2 febbraio 1974, n. 64", indi, dopo le parole "decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968" sono aggiunte le parole "qualora tali zone non siano disciplinate da strumenti urbanistici che dettino disposizioni riferite ad ogni singolo immobile, ovvero a categorie alle quali i singoli immobili sono attribuiti'."

11. 15.

Turroni, Scalia.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, dopo le parole "legge 18 maggio 1989, n. 183", sono

aggiunte le parole “o della legge 2 febbraio 1974, n. 64”, indi, dopo le parole “decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968” sono aggiunte le parole “salvo per i manufatti edilizi costruiti successivamente al 1950.”

11. 14.

Turrone, Scalia.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, dopo le parole “legge 18 maggio 1989, n. 183”, sono aggiunte le parole “o della legge 2 febbraio 1974, n. 64.”

11. 13.

Turrone, Scalia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

ART. 11-bis.

(Fondo per l'edilizia abitativa).

1. Per la concessione di contributi finalizzati all'acquisto o al recupero della prima abitazione è costituito il fondo statale per l'edilizia al quale è destinata la somma di lire 200 miliardi l'anno per gli anni dal 1997 al 2006. Il fondo è costituito presso la Cassa depositi e prestiti. Per la regolamentazione e la gestione del fondo la Cassa stipula apposita convenzione con gli istituti di credito che intendono partecipare alle operazioni previste nella presente legge, determinando al contempo il *plafond* entro il quale gli stessi sono autorizzati ad operare.

ART. 11-ter.

(Tipologia degli alloggi).

1. I contributi di cui all'articolo 11-bis sono concessi per l'acquisto di alloggi di nuova costruzione e di alloggi recuperati

ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c), d), della legge n. 457 del 1978, purché ultimati in data non anteriore a tre anni dalla richiesta del contributo stesso. I contributi possono essere altresì concessi per l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di restauro e/o risanamento conservativo di cui all'articolo 31, lettere b), c), d), della legge n. 457 del 1978. I contributi sono concessi a favore di alloggi classificati non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

ART. 11-quater.

(Beneficiari del contributo).

1. I beneficiari del contributo devono avere i seguenti requisiti:

a) reddito annuo complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 100 milioni annui lordi;

b) residenza o attività lavorativa nel comune dove è sito l'alloggio;

c) non essere titolari essi stessi ed i membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio adeguato nel comune in cui è sito l'alloggio oggetto del contributo;

d) non avere usufruito di altre agevolazioni pubbliche per l'acquisizione della prima casa.

ART. 11-quinquies.

(Modalità di concessione del contributo).

1. Le domande di concessione del contributo sono dirette agli istituti di credito convenzionati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esame delle domande è effettuato in ordine rigorosamente cronologico di presentazione e l'esito è comunicato agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i requisiti di cui all'articolo 11-*quater*, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge ed integrata con le indicazioni relative all'identificazione dell'alloggio che si intende acquistare o recuperare.

3. Le domande sono accolte fino a capienza nel *plafond* attribuito all'Istituto in sedi di convenzione con la Cassa depositi e prestiti.

ART. 11-*sexies*.

(Entità del contributo).

1. Il contributo copre, per le prime 3 annualità del mutuo, il 40 per cento della rata di ammortamento di un mutuo decennale, calcolata al tasso di mercato praticato dagli Istituti di credito convenzionati. Il contributo viene restituito, al termine del periodo di rimborso del mutuo, all'Istituto mutuante nel corso dei 3 anni successivi e da questi alla Cassa depositi e prestiti. La rata di restituzione del contributo è comprensiva degli adeguamenti all'inflazione in modo che venga mantenuto inalterato il potere di acquisto del fondo di cui all'articolo 11-*bis*. Le garanzie prestate per la restituzione del mutuo durano fino a che non sia stato restituito anche il contributo di cui alla legge di conversione del presente decreto.

ART. 11-*septies*.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura delle spese derivanti dagli articoli da 11-*bis* a 11-*sexies* determinate in lire 200 milioni negli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 del Ministero del Tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro.

11. 02.

Peretti, Galati, Fabris.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Programmi pluriennali di attuazione).

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del Comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. L'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospesa fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

*11. 01.

Stradella, Radice, Saraca.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Programmi pluriennali di attuazione).

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. L'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospesa fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

***11. 03.**

Peretti, Galati, Fabris.

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 1.**

Turroni, Scalia, Gardiol.

Sopprimerlo.

***12. 2.**

Carazzi, Moroni.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Disposizioni in materia di sicurezza e di igiene dei lavoro).

1. All'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, dopo il punto 25) aggiungere i seguenti:

25-bis) articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 493 del 14 agosto 1996, (attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro); 25-ter) articolo 20, comma 1, lettera b), articolo 21, comma 2, articolo 22, comma 1, lettere a) e b) e articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

2. Al decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1996, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 23, al comma 4, dopo le parole "Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti", aggiungere le seguenti: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio,"; b) all'articolo 51, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per l'intera settimana lavorativa" con le seguenti: "per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54"; c) all'articolo 55, al comma 3, dopo le parole "almeno biennale" aggiungere le seguenti: "ovvero ogni 5 anni negli altri casi"; all'articolo 55, al comma 4, dopo le parole: "confermata dal medico competente", aggiungere le seguenti: ", nonché ogni qualvolta l'esito delle visite di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità".

3. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19

marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997, nonché le contravvenzioni di cui ai decreti legislativi 14 agosto 1996, n. 393 e n. 394, riportate nel precedente comma 1, sempre se accertate entro il 31 dicembre 1997 si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento alle prescrizioni impartite nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificata dall'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996".

12. 4.

Scalia, Turrone, Gardiol.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. Alle contravvenzioni previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

2. Le contravvenzioni di cui al comma 1 accertate fino al 31 dicembre 1997, si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento delle prescrizioni impartite nei tempi, non prorogabili, previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella prevista dall'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto.

12. 5.

Scalia, Turrone, Gardiol.

Al comma 1, sostituire le parole: è raddoppiato con le seguenti: è aumentato del 50 per cento

12. 6.

Scalia, Turrone, Gardiol.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non può comunque essere inferiore a cinque mesi.

12. 3.

Peretti, Galati, Fabris.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 1.

13. 2.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro del tesoro, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante della Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati.

13. 3.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Marinacci, Carmelo Carrara,
Grillo, Volontè, Panetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevante interesse sino a: riflessi sociali.

13. 4.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per le implicazioni sino a: riflessi sociali.

13. 5.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le implicazioni occupazionali ed.

13. 6.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara.

13. 9.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o comunque aggiungere le seguenti: , limitatamente per le opere già iniziate.

13. 7.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in o comunque aggiungere le seguenti: , limitatamente per i lotti funzionali già iniziati.

13. 8.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: iniziare o.

13. 58.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non sia iniziata o, se iniziata.

13. 59.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per il caso delle convenzioni quadro si fa riferimento esclusivamente alle opere e ai lavori già iniziati e fino al lotto funzionale di essi.

13. 10.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: uno o più commissari straordinari con le seguenti: i membri di una Commissione consultiva che formula al Ministro competente le sue proposte sulla base delle proprie valutazioni di competenza.

13. 11.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: uno o.

13. 12.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , stabilendo i criteri per la corresponsione dei relativi compensi. Alla spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al presente comma.

13. 60.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti, Armani.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari relativamente all'elenco delle opere e alla nomina dei commissari.

13. 14.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

13. 13.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: In prima applicazione.

13. 15.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari relativamente all'elenco delle opere e alla nomina dei commissari.

13. 17.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

13. 16.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'omogenea distribuzione sul territorio nazionale degli interventi individuati ai sensi del presente articolo.

13. 18.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 2.

13. 19.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* sessanta.

13. 21.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche di natura sostitutiva aggiungere le seguenti: nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle normative di contabilità generale dello Stato.

13. 22.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: avviata o.

13. 23.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi estensione rispetto ad esso.

13. 24.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 3.

13. 25.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 4.

13. 26.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, sostituire le parole: il termine di cui al comma 2 con le seguenti: i termini di cui ai commi 2 e 3.

13. 27.

Peretti, Galati, Fabris.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con le seguenti: i commissari straordinari di cui al comma 1 provvedono.

13. 28.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: per le opere di competenza statale.

13. 29.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: relative strutture, con le seguenti: strutture degli organi ordinari e straordinari medesimi.

13. 30.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di competenza regionale o degli enti locali, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario, nominato dalle regioni o dagli enti locali medesimi, al presidente della regione, che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporre la sospensione, provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in as-

senza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

13. 31.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di competenza regionale aggiungere le seguenti: o degli enti locali.

13. 32.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dal commissario straordinario aggiungere le seguenti: , nominato dalle regioni o dagli enti locali medesimi, .

13. 33.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

13. 34.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: anche.

13. 35.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: trascorso tale termine alle parole: sono esecutivi.

13. 36.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, nomina una o più Commissioni consultive. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un professionista esterno regolarmente iscritto negli albi professionali. La Commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al commissario straordinario di cui al comma 1, e al Ministro competente, parere obbligatorio sulla base delle proprie valutazioni di competenza. La Commissione valuta il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. I membri della commissione non possono essere nominati o proposti dal commissario straordinario, pena la decadenza del suo incarico.

13. 37.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 4-bis, sopprimere le parole da: comunque della, a: e monumentale, nonché.

13. 38.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti, Armani.

Al comma 4-bis, dopo le parole: della normativa aggiungere le seguenti: nazionale e.

13. 39.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4-bis, dopo le parole: artistico e monumentale aggiungere le seguenti: , della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle normative di contabilità generale dello Stato.

13. 40.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4-bis, dopo le parole: artistico e monumentale aggiungere le seguenti: delle normative di contabilità generale dello Stato.

13. 41.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4-ter, sopprimere la parola: principali.

13. 61.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti, Armani.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

« 4-quater. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza del commissario straordinario, assicurando la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione degli interventi e l'informazione della pubblica opinione. Il Commissario straordinario riferisce ogni tre mesi al Ministro competente e al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

13. 42.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

« 4-quater. I Commissari straordinari riferiscono ogni tre mesi al Ministro competente e al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

13. 44.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

« 4-quater. Le opere individuate ai sensi del presente articolo sono sottoposte al controllo preventivo e in corso d'opera della Corte dei conti.

13. 43.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 5.

13. 45.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

13. 48.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le seguenti parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Nel caso di comprovata cessazione dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera o al proseguimento dei lavori, il Presidente del Consiglio dei ministri.

13. 46.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: , previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

13. 47.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: demaniali o in uso a uffici pubblici con le seguenti: pubblici o di pubblica utilità.

13. 49.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

13. 51.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 6.

13. 52.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 6, sostituire le parole da: in deroga all'articolo 1, comma 45, fino alla fine del comma con le seguenti: alla riorganizzazione del personale presso il Ministero dei lavori pubblici.

13. 53.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 6, sostituire le parole da: venticinque posti fino alla fine con le seguenti: quindici posti, con qualifica di dirigente, di cui tre amministrativi e dodici tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n 109. Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad avvalersi delle somme di cui al comma 7 per la formazione e le spese di missione, anche in fase operativa, di numero venti unità, in servizio presso il Ministero stesso, con qualifica non inferiore al nono livello, da utilizzarsi al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche utilizzate in ambito europeo la progettazione e promuovere iniziative di supporto alle azioni delle amministrazioni nel settore dei la-

avori pubblici per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.

13. 55.

Radice, Stradella, Saraca.

Sopprimere il comma 7.

13. 56.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 7-bis.

13. 57.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti,
Armani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. In applicazione della direttiva 9/93/CEE, sulle procedure di conciliazione per tutti i lavori affidati, aggiudicati o concessi dalle Amministrazioni dello Stato, l'ente concedente o appaltante non può deliberare sulle riserve delle imprese se non dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, integrata da un rappresentante del Dipartimento delle politiche comunitarie.

2. Per i lavori di competenza regionale, le regioni possono costituire un analoga Commissione consultiva.

3. La stessa Commissione è competente anche per le violazioni delle norme CEE in sede di gara, anche per lavori di competenza nazionale.

4. In tal caso, il concorrente deve entro 15 giorni investire del problema la Commissione, prima di adire il giudice amministrativo.

5. La Commissione, sentite le parti, si pronuncia entro 30 giorni dall'audizione delle parti.

6. Allo spirare dei 30 giorni senza che la Commissione si sia pronunciata con provvedimento indirizzato sia all'ente committente sia al concorrente e a chiunque sia interessato, le parti possono rivolgersi al giudice amministrativo nei termini di decadenza previsti dalle norme vigenti ».

13. 01.

Peretti, Galati, Fabris.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Offerte anomale).

1. Fino al 1° gennaio 1999 sono automaticamente escluse, per gli appalti di lavori pubblici, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di cui alla citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

13. 03.

Stradella, Radice, Saraca.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata di un quinto della media stessa, fino al 30 giugno 1998, sono automaticamente escluse per gli appalti di lavori pubblici, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, di importo inferiore alla soglia comunitaria, mentre sono sottoposte alla valutazione dell'anomalia delle offerte, di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670 ».

13. 04.

Peretti, Galati, Fabris.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« ART. 13-bis.

(Offerte anomale).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al 1° gennaio 1998 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa".

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670 ».

13. 05.

Peretti, Galati, Fabris.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« ART. 13-bis.

1. Per le controversie derivanti da appalti o da concessioni costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 giugno 1995, n. 216, i collegi arbitrali possono costituirsi, a scelta delle parti, o secondo l'articolo 810 del codice di procedura civile oppure nella composizione prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, intendendosi il riferimento alla lettera b) sostituito con magistrati in quiescenza ».

13. 02.

Peretti, Galati, Fabris.

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni e le parole: entro i successivi novanta giorni con le seguenti: entro i successivi centocinquanta giorni.

14. 1.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti, Armani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP).

14. 3.

Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli Istituti autonomi di case popolari (IACP) con le seguenti: dei comuni.

14. 4.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 2.

14. 6.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 2, sostituire le parole: destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione con le seguenti: destinati dalle regioni ad interventi in conto capitale per il recupero di alloggi da destinare alla locazione.

14. 8.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a trasferire agli Istituti autonomi case popolari (IACP) le somme di loro spettanza relative all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica. Qualora il Ministro dei lavori pubblici sia impossibilitato a rispettare il predetto termine si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente a carico dei dirigenti inadempienti.

14. 9.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Marinacci, Carmelo Carrara,
Grillo, Volontè, Panetta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I contributi pubblici di parte comunitaria e nazionale, la cui concessione è prevista nell'ambito dell'attività dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono anticipati, su richiesta degli interessati e dietro garanzia di fidejussione bancaria, in misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

14. 10.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: i contributi pubblici aggiungere le seguenti: di parte comunitaria e nazionale la cui concessione è prevista nell'ambito dell'attività.

14. 11.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le anticipazioni sono garantite con fidejussioni bancarie.

14. 12.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: polizza assicurativa o con la seguente: fidejussione.

14. 13.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: conforme allo

schema approvato *fino alla fine del comma.*

14. 14.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 4.

14. 15.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« A completamento dello stanziamento di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartire tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in misura proporzionale al loro apporto alla formazione della produzione lorda vendibile agricola nazionale. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

14. 16.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: secondo le finalità fino alla fine del periodo, con le seguenti: tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in misura proporzionale rispetto al loro apporto, alla formazione della produzione lorda vendibile nazionale.

14. 17.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole da: e, quanto a lire 400 milioni sino alla fine del comma.

14. 18.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Parolo, Apolloni,
Pirovano, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Promotore e risorse alternative per appalti e concessioni).

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o il loro completamento le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici ed amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico possono corrispondere il prezzo per gli appalti o per le concessioni di lavori pubblici, previsti dalle vigenti normative, mediante il trasferimento della proprietà di beni dei predetti soggetti che non assolvono più le funzioni essenziali di interesse pubblico o mediante la costituzione di diritti reali parziali su beni aventi le predette caratteristiche che gli stessi soggetti hanno nella loro disponibilità o che acquisiscano tramite intese con altri soggetti, ovvero mediante risorse ripartite in non più di trenta rate annuali costanti.

2. L'aggiudicazione dell'appalto o il rilascio della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziali o il rilascio di autorizzazioni, permessi o utilità avvengono separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica.

3. Nell'ipotesi che in gara la migliore offerta risulti quella di un appaltatore o

di un concessionario il trasferimento in proprietà di cui al comma 1 avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia si può trasferire il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene al soggetto realizzatore alla firma del contratto di appalto od al rilascio della concessione.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare ai soggetti di cui al comma 1 proposte relative alla realizzazione in concessione, ai sensi delle vigenti norme, di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, purché nell'ambito dei programmi delle competenti Pubbliche amministrazioni. In sede di prima applicazione le proposte sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonché da un piano economico-finanziario, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Le proposte devono, inoltre, indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo nonché degli studi tecnico-economici; detti importi sono comprensivi anche dei diritti di ingegno di cui all'articolo 2578 e seguenti del codice civile.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 valutata la fattibilità delle proposte presentate ed esaminatele anche comparativamente, provvedono ad individuare quelle che ritengono di interesse pubblico. Nei successivi due mesi i predetti soggetti procedono:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore; eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

b) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

c) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato sulla base di richieste dei soggetti stessi, fissando, altresì, il termine di redazione che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni e, successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

7. Prima di indire le gare, di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, convocano una conferenza di servizi.

8. I partecipanti alla gara, salvo il promotore medesimo, versano una cauzione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 5.

9. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sul rilascio della concessione alle stesse condizioni della offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

10. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore della proposta in gara ha diritto al pagamento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di impegno. I soggetti di cui al comma 1, prelevano tale importo della cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 8.

11. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 20 per cento

dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

12. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di controllo che i soggetti promotori esercitano in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori qualora, pur non essendo concessionari, siano finanziatori dei lavori.

13. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, i concessionari e i soggetti promotori possono essere autorizzati ad emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile.

14. La presentazione delle proposte di cui al comma 4 è consentita esclusivamente ai soggetti che possono eseguire lavori pubblici ai sensi delle vigenti norme, eventualmente associati con enti finanziatori, con enti gestori di servizi e con società di ingegneria.

15. I soggetti di cui al comma 1, per le attività di cui al presente articolo, possono avvalersi della consulenza di società ed esperti, particolarmente qualificati, mediante appalto di servizi da affidarsi secondo quanto previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

14. 01.

Taradash, Possa, Saraca

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Norme per l'accelerazione degli investimenti pubblici).

1. I procedimenti amministrativi per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere pubbliche soggette a valutazione di impatto ambientale, oppure ricadenti nelle aree soggette a vincolo ambientale ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni; legge

29 giugno 1939, n. 1497 e decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 341, nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone dichiarate sismiche, nonché il procedimento per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione, si effettuano su progetti definitivi o, nelle more del perfezionamento della relativa regolamentazione, su progetti di massima dettagliati. I procedimenti si concludono sulla base di dettagliate relazioni istruttorie con il rilascio dell'autorizzazione, di diniego definitivo dell'autorizzazione oppure con sospensione della medesima accompagnata da prescrizioni di modifiche del progetto stesso e/o di modificazione degli strumenti vigenti di pianificazione territoriale, assentita almeno in via preliminare dagli organi di governo interessati.

2. Gli uffici preposti al procedimenti di cui al comma 1 adottano, anche con provvedimenti successivi e separati, atti di indirizzo sulla applicazione della normativa per tipologie di opere ed ambiti territoriali, comprensivi delle modalità espositive richieste per i progetti ed elaborazioni comunque necessarie; nonché delle procedure istruttorie da adottarsi, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 3. Il Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato di predisporre, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, un regolamento recante l'unificazione della terminologia e della metodologia da impiegarsi per la redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. I procedimenti di cui al comma 1, sono conclusi in forma contestuale ed indipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato.

4. Nel caso in cui uno o più dei procedimenti di cui al comma 1, riferiti ad una medesima opera siano conclusi con sospensione accompagnata da prescrizioni, il responsabile unico del procedimento di attuazione nominato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, comunica agli uffici interessati la data entro la quale si impegna a presentare i nuovi elaborati progettuali e/o le proposte di modifica agli strumenti di pianificazione territoriale, ed indice contestualmente la conferma dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dandone contestuale comunicazione alla Presidenza della regione competente per territorio, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La conferenza dei servizi di cui al comma 4 è presieduta dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato per le opere di interesse regionale, e dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato per le opere di interesse statale. Il presidente della Conferenza delibera, all'atto della sua designazione, tempi e modalità per l'esecuzione dell'istruttoria sugli elaborati progettuali, e convoca alla Conferenza tutti gli enti interessati ai procedimenti riguardanti il progetto, allo scopo di accertare la conformità dei nuovi elaborati progettuali alle prescrizioni ed alle relazioni istruttorie rilasciate ai sensi del comma 1. La conferenza si conclude nei tempi previsti con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il diniego definitivo dell'autorizzazione medesima. Il Presidente della giunta regionale può richiedere l'attivazione delle procedure di cui la comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

14. 02.

Taradash, Possa, Saraca

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. L'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è

sostituito dal seguente: « Le aree di cui al seconda comma del presente articolo destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al trenta e non superiore al quaranta per cento in termini volumetrici di quelle comprese nei piani sono cedute in proprietà ai proprietari delle aree per le quali sia stato avviato un procedimento di esproprio ai sensi della presente legge. La cessione in proprietà è effettuata all'atto di adozione di ogni singolo piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ferma restando la cessione bonaria dell'area stessa. Qualora il proprietario per il quale sia stato avviato il procedimento di esproprio non abbia i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, lo stesso può provvedere alla realizzazione di alloggi da cedere in proprietà o in affitto a soggetti che abbiano i requisiti suddetti. In quest'ultimo caso, non si dà luogo all'indennità di esproprio per la parte assegnata, restando in capo al concessionario il costo delle opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile »

14. 03.

Radice, Stradella.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso 2-bis dopo le parole: Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. 1.

Taradash, Possa, Saraca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490 è aggiunto il seguente: « ART. 4-bis - 1. L'intervenuta

formale verifica, ai sensi della normativa vigente il materia, dell'idoneità del subappaltatore o del cottimista, ovvero dell'appaltatore nel caso di concessione di lavori pubblici, esonera l'appaltatore ed il concessionario da ogni ulteriore onere per tutta la durata del subappalto o cottimo, ovvero dell'appalto »

15. 3.

Radice, Stradella, Saraca.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Le opere individuate ai sensi dell'articolo 13 sono sottoposte al controllo preventivo e in corso d'opera della Corte dei conti.

15. 01.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Il controllo della Ragioneria generale dello Stato deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto da sottoporre a controllo. Trascorso tale termine, l'atto è eseguito prescindendo dal controllo."

***16. 01.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Marinacci, Carmelo Carrara,
Grillo, Volontè, Panetta.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Il controllo della Ragioneria generale dello Stato deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto da sottoporre a controllo. Trascorso tale termine, l'atto è eseguito prescindendo dal controllo."

***16. 02.**

Peretti, Galati, Fabris.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 1.

17. 2.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole da: alle attività di manutenzione sino alla fine del comma

17. 3.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 2.

17. 4.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 3.

17. 5.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 4.

17. 6.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

ART. 18.

Sopprimerlo

18. 1.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 1

18. 2.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: civile, penale e*

18. 3.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere
la parola: civile,*

18. 5.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere
la parola: penale*

18. 6.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere
la parola: e amministrativa*

18. 7.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: nei confronti, aggiungere le se-
guenti: di amministratori locali.*

18. 4.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Marinacci, Carmelo Carrara,
Grillo, Volontè, Panetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: amministrazioni statali, aggiungere
le seguenti: e pubbliche.*

18. 8.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Marinacci, Carmelo Carrara,
Grillo, Volontè, Panetta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da: sono rimborsate sino alla fine
del comma, con le seguenti: non possono
essere rimborsate dalle amministrazioni
di appartenenza.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2

18. 9

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono rimborsate con le seguenti: possono essere rimborsate

18. 10.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalle amministrazioni di appartenenza aggiungere la seguente: solo

18. 11.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'Avvocatura dello Stato con le seguenti: dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

18. 12.

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti,
Armani.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18. 13.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sopprimere il comma 2

18. 14.

Roscia, Copercini, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« ART. 18-bis.

1. Nel formulare la proposta di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento deve allegare anche il parere di un legale, in merito alle riserve dell'impresa ».

18. 01.

Peretti, Galati, Fabris.

ART. 19.

Sopprimerlo.

***19. 1.**

Foti, Riccio, Valensise, Lo Presti,
Armani.

Sopprimerlo.

***19. 2.**

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin

Sopprimere il comma 1

19. 3.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin

*Sopprimere il comma 2***19. 4.**

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: può definire con la seguente: de-
finisce*

19. 5.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin

*Sopprimere il comma 3.***19. 6.**

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin

*Sopprimere il comma 4.***19. 7.**

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin

*Al comma 4, aggiungere in fine il
seguente periodo: Nel caso, per qualsivo-
glia motivo, l'udienza non venga celebrata
entro il sessantesimo giorno, il provvedi-
mento cautelare cessa di avere effetto a
decorrere dal sessantunesimo giorno*

19. 8.

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin

*Sopprimere il comma 5***19. 9.**

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin.

*Sopprimere il comma 6.***19. 10.**

Roscia, Copercini, Giancarlo
Giorgetti, Formenti, Apolloni,
Parolo, Pirovano, Guido Dus-
sin.

ART. 19-bis.

*Sopprimerlo.****19-bis. 1.**

Turrone.

*Sopprimerlo.**** 19-bis. 2.**

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità e con le modalità
previste nell'articolo 2, comma 86, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
completamento e l'adeguamento Torino-
Savona alle norme di sicurezza del codice
della strada, è concesso un ulteriore con-
tributo di lire 50 miliardi annui per il
periodo 1997-1999.

1-bis. Per le finalità e con le modalità
previste nell'articolo 2, comma 87, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la

realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 50 miliardi annui per il periodo 1997-1999.

19-bis. 3.

Comino, Barral, Copercini, Roscia, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Apolloni, Pirovano, Guido Dussin.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova, il contestuale potenziamento del tratto Agliò-Incisa, a partire dal tratto fiorentino dell'autostrada Bologna-Firenze e il completamento degli accessi a Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 110 miliardi annui per il periodo 1997-2016.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 110 miliardi.

19-bis. 4.

Gnaga.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il potenziamento sino alla fine del comma, con le seguenti: e il contestuale potenziamento del tratto Agliò-Incisa a partire dal tratto fiorentino dell'autostrada Bologna-Firenze e il completamento degli accessi a Firenze è concesso un ulteriore contributo di 100 miliardi

19-bis. 5.

Peretti, Fabris, Galati.

Dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente:

ART. 19-ter.

1. Per avviare la costruzione del collegamento autostradale Cuneo-Asti, è con-

cesso alla società Satap un contributo statale pari a 50 miliardi di lire per dieci anni per il periodo 1997-2006, finalizzato all'ammortamento dei mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19-bis. 01.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Volontè, Panetta.

Dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente:

ART. 19-ter.

1. Nella legge 28 aprile 1971, n. 287, all'articolo 3, al comma 3, il n. 1) è abrogato.

2. Nella legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 11 è aggiunto infine il seguente comma: "7. In sede di revisione delle convenzioni così come previsto al comma 1 dovrà altresì prevedersi che gli enti concessionari possano avere come scopo, oltre la costruzione e l'esercizio delle autostrade e tratti contigui, complementari e connessi assentiti in concessione, anche varie attività autonome diversificate nell'ambito comunque della

viabilità, dei parcheggi, dei trasporti e delle telecomunicazioni, con facoltà di partecipazioni in enti aventi fini analoghi e di instaurare rapporti di concessione con enti pubblici locali per la costruzione e l'esercizio di opere di pubblica utilità con riferimento a singoli piani di ammortamento.

19-bis. 02.

Radice, Stradella.

ART. 20-bis.

Sopprimerlo.

20-bis. 1.

Copercini, Roscia, Formenti,
Giancarlo Giorgetti, Parolo,
Apolloni, Pirovano, Guido
Dussin.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 maggio 1997.**

Agostini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Mattioli, Pennacchi, Pepe, Prodi, Repetto, Sales, Veltroni, Visco.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Agostini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Pepe, Prodi, Repetto, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena,

Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PAGANO e GAZZARA: « Istituzione del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti » (3197) *Parere delle Commissioni II, V e XI;*

MIGLIORI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione e competenze del difensore civico provinciale e comunale » (3668) *Parere delle Commissioni V e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

SCOCA: « Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione » (411) *Parere delle Commissioni I e V;*

SCOCA: « Modifiche agli articoli 153 e 154 del regio-decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), in materia di cognome dei figli » (415) *Parere della I Commissione;*

PISANU ed altri: « Disciplina delle intercettazioni telefoniche e del segreto istruttorio » (3461) *Parere della I Commissione*;

PISANU ed altri: « Disposizioni in materia di prova » (3463) *Parere della I Commissione*;

PISANU ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari » (3465) *Parere della I Commissione*;

alla III Commissione (Esteri):

S. 2325. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 » (*approvato dal Senato*) (3704) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e X*;

alla IV Commissione (Difesa):

NEGRI: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti l'equiparazione delle specialità di navigatore e di pilota » (1646) *Parere delle Commissioni I e V*;

alla VII Commissione (Cultura):

ALOI e POLI BORTONE: « Istituzione della facoltà di giornalismo presso le università statali » (919) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

SPINI ed altri: « Celebrazione del quattrocentesimo anniversario della nascita del melodramma e del teatro musicale » (3466) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

alla X Commissione (Attività produttive):

GIOVANARDI ed altri: « Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, in materia di parificazione per le

scuole pubbliche e private dei termini per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza » (3674) *Parere delle Commissioni I, VII e VIII*;

alla XI Commissione (Lavoro):

BARTOLICH ed altri: « Norme in materia di corresponsione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori occupati nel comune di Campione d'Italia » (251) *Parere delle Commissioni I e V*;

Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione:

MELONI: « Modifiche al codice civile in materia di gestione delle società » (3635).

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma dell'articolo 72 del regolamento, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati GALLETTI e PROCACCI: « Nuove norme in materia di prevenzione dei rischi da pesticidi, a tutela della salute dei consumatori, dei bambini, dei neonati e delle gestanti, e disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego dei prodotti per la protezione delle piante » (2902), attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, è rimessa alla competenza primaria della XIII Commissione (Agricoltura), con il parere delle Commissioni I, V, VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*), VII, VIII, IX, X, XI, XII (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*) e XIV, per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento con le proposte di legge nn. 106, 462, 516, 1198, 1519, 2848 e 2918 già assegnate alla XIII Commissione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 maggio 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) per gli esercizi dal 1991 al 1995 (doc. XV, n. 44).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 maggio 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 3 aprile 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 15 maggio 1997, ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte riguardanti l'impostazione del Documento di programmazione economica e finanziaria 1998-2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un ex deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera del 15 maggio 1997, l'onorevole Alessandra BONSANTI (deputato all'epoca dei fatti) ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (dinanzi al tribunale di Roma n. 11354/96 R.G. GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 28 aprile 1997, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 17 marzo 1997 del comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera del 13 maggio 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione GIACCO n. 8/00007, concernente l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), approvata nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 3 ottobre.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 19 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 1996 (doc. XCI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere dovrà essere espresso entro il 29 giugno 1997.

A seguito della costituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, d'intesa con il Presidente del Senato, è deferita alla

predetta Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 1997, la richiesta di parere parlamentare relativa al seguente atto:

schema di decreto legislativo recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con lettera in data 24 aprile 1997, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 giugno 1997.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 16 maggio 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giovanni PALMIERI a presidente della fondazione Banco di Sardegna.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 24 aprile 1997, ha dato comunicazione, a' termini dell'articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina della professoressa Dora SCOCOZZA LIGUORI a membro del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPS).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*